



## COMUNE DI FORMIA

*Provincia di Latina*

### VI SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

*Servizio Demanio*

*Via Vitruvio n. 190 - 04023 Formia (LT)*

*Tel. 07717781 – Pec: [protocollo@pec.cittadiformia.it](mailto:protocollo@pec.cittadiformia.it)*

*P.I. 00087990594 – C.F. 81000270595*

## ORDINANZA BALNEARE N. 7 DEL 17/05/2024

### IL SINDACO

#### Al fine di:

- disciplinare l'esercizio delle attività balneari e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo, limitatamente agli ambiti di competenza territoriale del Comune di Formia;
- ricomprendere in un unico ed aggiornato provvedimento le disposizioni vigenti, per così come nel tempo sono state integrate e modificate per effetto delle emanate Ordinanze Balneari n. 176/2014, n. 138/2017 e n. 223/2017 n. 137/2020, n. 144/2021, n. 124/2022 nonché integrarle con la normativa nazionale, le disposizioni Regionali e/o Comunali nonché adeguarne l'articolato alle sopravvenienze normative del settore, allo scopo di favorire l'incremento degli obiettivi di tutela e sicurezza dei cittadini/fruitori del litorale oltre che di quelli igienico-sanitari e di decoro ambientale;

#### Visti:

- il DPR 616/77 in data 24.07.1977, recante norme in materia di delega di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;
- la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;
- la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 conversione in legge con modificazioni del D.L. 05 ottobre 1993 n. 400, così come modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge

Finanziaria 2007), articolo unico, commi 250 e ss. recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime nonché l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione;

- il D.P.C.M. 21 Dicembre 1995 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della Difesa, dei Trasporti e della Navigazione e delle Finanze ha provveduto ad elencare le aree demaniali marittime escluse dalla delega di funzioni alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 616/77 e del D.P.R. 469/87;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il D.M. 5 agosto 1998, n. 342, "Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 09 luglio 1999, presa d'atto del passaggio delle funzioni amministrative relative al Demanio Turistico dello Stato alle Regioni, con subdelega ai Comuni;
- la Legge Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 14 come modificata dalla L.R. n. 13 del 06 agosto 2007 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";
- gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il Teledispaccio prot. n. DEM 2A/1465/A2.50, in data 6 Luglio 2000, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Unità di gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo - Div. DEM. 2A, recante disposizioni in merito alla emanazione di "ordinanze balneari";
- la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 1161 del 30 luglio 2001, n. 425 del 15 aprile 2002 e n. 373 del 24.04.2003 in materia di subdelega ai Comuni delle funzioni

amministrative relative alla gestione dei beni demaniali marittimi per utilizzazioni turistico ricreative;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 425 del 15.04.2002;
- la Circolare n. 3/2002 – Demanio Marittimo – della Regione Lazio, trasmessa con nota prot. n. 6191 del 22.05.2002;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 373 del 24.04.2003;
- la sentenza della Suprema Corte di Cassazione – 1^ Sezione Civile – n° 13589 in data 12/06/2006, con la quale si afferma l'obbligo a carico del bagnino di salvataggio/assistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio;
- la Circolare n. 1/2007 del 31 maggio 2007 e la nota Prot. del 04 agosto 2008 della Regione Lazio sulla vigilanza e sul corretto uso del Demanio Marittimo;
- la Legge Regionale 22 giugno 2012, n. 8 di sub-delega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di paesaggio ai sensi del D.Lgs. n.42/04;
- il Piano di zonizzazione acustica comunale adottato con la Deliberazione di C.C. n.76 del 05/12/2016;
- il Regolamento Regionale 2016 n. 19 recante "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";
- la deliberazione di G.C. n. 62 del 29/03/2017 in materia di destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo ai sensi dell'art. 52 bis della L. R. 13 del 06/08/2007 s.m.i. Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Regionale approvato con D.G.R.L. n. 485/2016;
- gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- l'Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Gaeta attualmente vigente;
- il vigente Regolamento Edilizio per la parte attinente il decoro urbano e le norme sull'Igiene e la Salute pubblica;

- la precedente Ordinanza Balneare del Comune di Formia n. 129 del 28 aprile 2022;
- il Decreto del Presidente n. T00063 del 12/04/2024 "Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio ai sensi del D.Lgs 116/008 e del Decreto Ministeriale 30/03/2010 come modificato dal Decreto Ministeriale 19/04/2018. Stagione Balneare 2024".

**Dato atto** che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative vigenti in materia.

**Atteso che** le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari, per gli aspetti connessi alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei, alla disciplina dello sci nautico e delle altre attività - sia per le aree in concessione che per quelle libere all'uso pubblico lungo il litorale del Circondario Marittimo di Gaeta sono emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Gaeta.

## **ORDINA**

### **ARTICOLO 1**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI**

- 1.1** La presente Ordinanza è volta a disciplinare l'utilizzo a scopo balneare, elioterapico, il commercio itinerante e le attività ricreative delle aree demaniali marittime e degli specchi acquei prospicienti lungo tutto il litorale di giurisdizione del Comune di Formia.
- 1.2** **La stagione balneare è compresa tra il 17 Maggio ed il 30 Settembre di ogni anno.**
- 1.3** Le date di cui al comma precedente possono variare in relazione a eventuali disposizioni sopravvenienti in materia sanitaria e di sicurezza della salute pubblica da parte della Regione Lazio e delle Autorità nazionali competenti.
- 1.4** Nel caso in cui sia consentita la chiusura posticipata della stagione balneare le previsioni contenute nella presente ordinanza devono intendersi riferite anche a detto periodo.
- 1.5** L'orario di balneazione va dalle ore 08:30 alle ore 18:30, ferma la possibilità degli operatori balneari di stabilire un orario di chiusura diverso, contenuto entro le ore 20:00, previa la necessaria comunicazione agli Enti competenti in materia di vigilanza e controllo del Demanio Marittimo. Ciò fermo restando la garanzia del servizio di salvataggio fino al predetto orario.

1.6 **Il periodo minimo di apertura degli stabilimenti/strutture balneari è fissato dal 15 Giugno al 15 Settembre di ogni anno nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- prima e/o dopo tale periodo il titolare della struttura ha facoltà di tenere aperto l'impianto apponendo agli ingressi idonea cartellonistica ove sono indicate le attività ivi esercitate;
- i servizi collegati alla balneazione e, in particolare, quelli di salvataggio, bagnini e pattini sono obbligatori durante il periodo di apertura degli stabilimenti tranne nel periodo in cui lo stabilimento è aperto ma l'attività di balneazione è esclusa e tale deve risultare da idonei cartelli apposti agli ingressi e nell'area di concessione, avvisanti che non è garantita la presenza dei bagnini e pattini di salvataggio;
- **dal 17 Maggio al 14 Giugno e dal 16 Settembre al 30 Settembre** di ogni anno, anche se è esclusa l'attività di balneazione, i servizi di salvataggio sono obbligatori durante i festivi e nelle giornate di sabato e domenica. Il titolare dello stabilimento o struttura balneare, se aperto nei giorni feriali, ha l'obbligo di alzare una bandiera rossa ed esporre - in modo ben visibile e redatto in più lingue - un apposito cartello all'ingresso recante la dicitura **"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO - STRUTTURA APERTA PER SOLI FINI ELIOTERAPICI"**.

1.6 Durante l'intera stagione balneare, negli orari di balneazione indicati nel presente atto, i soggetti gestori di strutture destinate alla balneazione e di servizi sulle spiagge libere e libere con servizi, ai sensi del regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19 hanno l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato secondo le modalità di seguito indicate nei successivi articoli, **Al di fuori dei soggetti convenzionati o altrimenti autorizzati, sulle aree del pubblico demanio è FATTO DIVIETO ASSOLUTO di noleggio di attrezzature balneari. Sempre al di fuori dei soggetti convenzionati o altrimenti autorizzati, è altresì vietato qualunque tipo di servizio di cortesia (noleggio ed installazione delle attrezzature da spiaggia).**

1.7 Chiunque gestisca a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione e servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento Regionale 12 Agosto 2016 n. 19 ha l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio. Durante l'orario di

apertura, i soggetti gestori di strutture e servizi di cui al Regolamento Regionale n.19/2016 (concessionari e convenzionati) singolarmente od in associazione tra loro, devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti, in particolare i soggetti di cui al Regolamento Regionale n. 19/2016 dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'Art. 6 "SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO OBBLIGHI DEI COMUNI COSTIERI E DEI CONCESSIONARI DURANTE LA STAGIONE BALNEARE " nonché per tutti gli adempimenti riguardanti l'organizzazione del servizio di salvamento dovranno fare esplicito riferimento per tutti gli aspetti della sicurezza balneare, all'art. 5 della vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto di Gaeta.

1.8 **I Concessionari, gestori/convenzionati, hanno la facoltà di assicurare il servizio di salvataggio anche in forma collettiva/associata**, mediante l'elaborazione di un piano organico tra stabilimenti/strutture balneari e/o spiagge libere contigue, da inoltrare al Comune di Formia, detto piano sarà quindi sottoposto dallo stesso Comune all'approvazione dell'Autorità Marittima per i profili di sicurezza della balneazione della Capitaneria di Porto di Gaeta, **per tutto quanto non espressamente riportato nel presente comma si rimanda integralmente all'art. 6 della vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Gaeta.**

1.9 Il Comune di Formia e gli eventuali operatori balneari delle spiagge libere, qualora non sia garantito il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all'Ufficio Locale Marittimo di Formia e alla Capitaneria di Porto di Gaeta e provvedere, nel contempo, ad apporre nei relativi tratti di spiaggia libera adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue come da logo in atti) con la seguente dicitura **"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.

## ARTICOLO 2

### ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

2.1 Durante la stagione balneare, le zone di mare antistanti il litorale del Comune di Formia riservate alla balneazione sono, di norma, quelle ricomprese entro la fascia di:  
- 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge;

- 100 metri dalle scogliere, in presenza di coste rocciose o a picco sul mare;

Il nuotatore/bagnante che si trova al di fuori delle acque riservate alla balneazione deve munirsi ed utilizzare il segnalamento previsto per l'attività subacquea o - in subordine - indossare una calotta colorata per rendersi maggiormente visibile.

2.2 Durante la stagione balneare il Comune di Formia, per le spiagge libere, i concessionari, per le aree in concessione, ed i soggetti convenzionati ai sensi del Regolamento Regionale n. 19/2016 limitatamente agli specchi acquei antistanti il servizio di assistenza bagnati di competenza prima dell'apertura devono:

a) segnalare il limite fisico entro il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (metri 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati ad una cima ad intervalli non superiori a metri 5 le cui estremità siano ancorate al fondo;

b) delimitare gli specchi acquei prospicienti i 200 metri dalla linea di battigia, mediante il posizionamento di gavitelli biconici di colore bianco saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di 30 cm dal livello dell'acqua, e posti ad una distanza non superiore a metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa;

c) segnalare la fascia di sicurezza dei 250 metri dalla linea di battigia, mediante il posizionamento di gavitelli biconici di colore rosso o arancione, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 dal livello dell'acqua, e posti ad una distanza non superiore a metri 50 l'uno dall'altro;

d) provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli/galleggianti per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi e i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti, e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo;

e) rimuovere definitivamente i gavitelli/galleggianti e relativi corpi morti al termine della stagione balneare;

f) ai predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l'occultamento alla vista.

Qualora il Comune di Formia per le spiagge libere, i concessionari per le aree in concessione, ed i soggetti convenzionati ai sensi del Regolamento Regionale n. 19/2016,



non provvedano alla delimitazione con i gavitelli delle zone di mare riservate alla balneazione e della fascia di sicurezza, devono apporre lungop il litorale antistante adeguata segnaletica fatta di materiale resistente alle intemperie, ben visibile dagli utenti e redatta in almeno tre lingue comunitarie oltre l'italiano, con le seguenti diciture:

- **“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (BATIMETRICA METRI 1,60) NON SEGNALATO”;**
- **“ATTENZIONE- LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (METRI 200 DALLA BATTIGIA) NON SEGNALATO”;**

In caso di rimozione/deterioramento si dovrà procedere all'immediato ripristino.

- 2.4 Nelle zone di mare comprese tra la battigia e la fascia di sicurezza dei 250 metri è vietato l'ancoraggio ed il transito di qualsiasi unità (imbarcazione o natante), salvo i casi regolarmente disciplinati con apposita concessione demaniale marittima nonché in presenza di natanti a remi (tipo jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi e simili, non provvisti di motore) o in corrispondenza degli appositi corridoi di lancio regolarmente autorizzati per raggiungere la costa.
- 2.5 Per tutto quanto non riportato nel presente articolo, si rinvia all'art. 2 della vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Gaeta.

### ARTICOLO 3

#### ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

3. La balneazione È **VIETATA**:
- 3.1. nei porti e negli approdi.
  - 3.2. sulle rotte di entrata/uscita dai porti.
  - 3.3. nel raggio di metri 200 dalle imboccature e dalle strutture portuali.
  - 3.4. fuori dai porti in prossimità delle zone di mare in cui vi siano lavori in corso e in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle navi/imbarcazioni per un raggio di 200 metri.
  - 3.5. a meno di 500 metri dalle navi alla fonda in rada.
  - 3.6. in luoghi dove sfociano fiumi, canali e torrenti e collettori di qualsiasi genere.
  - 3.7. all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati o in zone di mare destinate ad altre attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kitesurf, ecc.)

opportunamente segnalate ed individuate con specifici provvedimenti degli Organi preposti attinenti al divieto.

- 3.8. nelle zone destinate alla mitilicoltura/marecoltura ed a distanza inferiore a metri 200 da navi mercantili o militari alla boa o all'ancora.
- 3.9. Nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità sanitarie nonché in quelle in cui il divieto di balneazione è disposto, anche temporaneamente, con apposito provvedimento.
- 3.10. Nelle zone di mare indicate con apposite ordinanze emanate per necessità contingenti nonché per provvedimenti ed atti amministrativi derivanti da prescrizioni imposte dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) vivente.

Nello specifico è interdetto l'uso dell'arenile per le aree indicate dal vigente PAI a rilevante rischio di frana, da segnalare con cartello monitorio e localizzare con appositi transennamenti nelle seguenti località:


- *Promontorio di Gianola*
- *Arenile sottostante il quartiere S.Giulio*
- *Arenile sottostante il complesso Parrocchiale "Don Bosco"*
- *Arenile in prossimità Largo Guerriero- lato ovest*

- 3.11. Per tutto quanto non riportato nel presente articolo, si rinvia alla specifica sezione della vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Gaeta.

## ARTICOLO 4

### ESERCIZIO DELLA PESCA

- 4.1 Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 128,129, 130 e 131 del Regolamento della pesca, approvato con D.P.R. n. 1639/1968, durante la stagione balneare E' VIETATO praticare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o con lenza da riva o scogliera.
- 4.2 La pesca subacquea è consentita durante l'orario di balneazione alle seguenti condizioni:
- a) nella acque antistanti gli arenili oltre una distanza di 500 metri dalla riva;
  - b) nelle acque antistanti le coste rocciose o a picco sul mare, oltre una distanza di 100 metri;
  - c) nella zona di mare dei 250 metri dalla riva e di metri 100 da coste rocciose o a picco sul mare, non è consentito l'attraversamento con arma subacquea carica.



**ARTICOLO 5****PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE****5.1. Sulle spiagge del litorale del Comune di Formia È SEMPRE VIETATO:**

- a. Lasciare natanti in sosta che comportino intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio dove autorizzati o alle operazioni di assistenza e salvataggio.
- b. Lasciare o posizionare sulle spiagge libere con servizi o d in convenzione, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate qualora le suddette siano incustodite e/o utilizzate. Altresì vietato utilizzare le spiagge libere come deposito di attrezzature sportive (tipo kite o kite surf o similari).
- c. Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, asciugamani, nonché mezzi nautici o altro - esclusi i mezzi di soccorso e le attrezzature per l'accesso a mare dei disabili - la fascia di arenile avente profondità di 5 metri dalla battigia, che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza. Laddove l'arenile è profondo meno di metri 15 l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità stessa. Il divieto si estende anche agli arenili in concessione.
- d. Campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende, roulotte, camper e simili tali spazi e/o comunque con attrezzature che precludono la libera visuale del mare.
- e. Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo mobile, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, al soccorso ed alla pulizia degli arenili. Il divieto di sosta è esteso alle zone demaniali retrostanti qualora la sosta intralci la viabilità o impedisca l'accesso al mare e agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti.
- f. Praticare qualsiasi gioco (ad. es. calcio, racchettoni, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, paddle etc...) sia sulla spiaggia che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate da bagnanti. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.

g. **Condurre o fare permanere qualsiasi tipo di animale**, anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cine operatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio, muniti di regolare brevetto, i quali potranno essere sguinzagliati dal bagnino di salvataggio cui sono affidati solo nel momento di accertato pericolo, nonché i cani guida per i non vedenti e previa autorizzazione del Comune (ai fini della verifica del relativo brevetto) e sempre tenuti al guinzaglio condotti dagli stessi anche nel bagno in mare, fatte salve le specie canine che, nelle more dell'adeguamento del PUA vigente al Regolamento Regionale 2016 n. 19 recante "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative" e alla luce dei recenti pronunciamenti giurisprudenziali, potranno essere ospitati, negli stabilimenti balneari dotati delle necessarie autorizzazioni nonché nei tratti di arenile libero esclusivamente all'orario di seguito elencato e alle seguenti ed ulteriori prescrizioni:

- **al cane è consentito** il bagno nel citato specchio acqueo esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e le ore 07:30 e sempre alla presenza del proprietario per evitare il vagare dei cani senza controllo. L'accesso allo specchio acque è consentito solo con condizioni climatiche e di mare assicurati e quindi solo in condizioni meteo favorevoli;
- il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina;
- il cane deve essere stato sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie;
- il cane deve essere condotto con guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50 e non estendibile;
- il proprietario/possessore del cane deve sempre portare con sé "una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti", come disposto dal Ministero della Salute nell'ordinanza del 6 agosto 2013;
- i detentori dei cani devono sempre avere con sé paletta e sacchettino per la raccolta delle deiezioni dei medesimi con l'obbligo di rimuovere immediatamente le stesse per il successivo corretto smaltimento, pena l'applicazione delle sanzioni già previste per analoghe violazioni dal vigente Regolamento di Polizia Locale;
- è vietato l'accesso del cane se di sesso femminile in evidente fase estrale;



- il proprietario o il detentore, durante l'accesso, deve impedire che il comportamento del proprio cane arrechi disturbo alla quiete pubblica;
  - il proprietario o il detentore, durante l'accesso, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale, e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose eventualmente provocati dallo stesso;
  - è comunque vietato l'accesso e/o la permanenza del cane che per temperamento o carattere si dimostrasse pericoloso o arrecasse disturbo alla quiete pubblica;
- h. Tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed in generale apparecchi di diffusione sonora, tali da costituire disturbo alla quiete pubblica, nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13.00 alle ore 16.00, detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo o in prossimità dello stesso.
- i. Accendere fuochi; gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- j. Gettare rifiuti di prodotti da fumo e di piccole dimensioni sugli arenili (liberi ed in concessione) e in mare ai sensi dell'art. 40 della legge n. 221/2015 a modifiche ed integrazione del Testo Unico Ambiente D.lgs. 152/2006, con previsione di sanzioni amministrative pecuniarie (v. appendice "norme sanzionatorie");
- k. Gettare rifiuti monouso in materiale plastico negli arenili (liberi ed in concessione) e in mare, con previsione di sanzioni amministrative ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 (v. appendice "norme sanzionatorie");
- l. Gettare rifiuti di vetro provenienti dalla vendita o somministrazione con obbligo di consumazione all'interno dei locali con accesso alla spiaggia, con previsione di sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 (v. appendice "norme sanzionatorie");
- m. Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione degli Enti preposti.
- n. Effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei.

- o. sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei adibiti alla balneazione con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (mille piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia.
- p. Effettuare qualsivoglia tipo di lavoro o attività che possa intralciare il regolare svolgimento della balneazione e senza la prevista autorizzazione dell'Autorità Comunale.
- q. Svolgere attività d'impresa sull'arenile libero senza autorizzazione specifica.
- r. praticare qualsiasi forma di commercio itinerante ad eccezione di quanto disposto nel successivo articolo 8.
- s. pescare, tuffarsi dalle scogliere frangiflutti e da tutte le opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale.
- t. Al fine di salvaguardare la salute pubblica e tutelare l'ambiente, è fatto DIVIETO DI FUMO su tutto l'arenile libero e nell'acqua. È comunque vietato fumare su tutto l'arenile in concessione, in presenza di donne in stato di gravidanza o minori nei dintorni. Al fine di tutelare il patrimonio ambientale e garantire il decoro e la pulizia degli arenili, i trasgressori saranno sanzionati secondo quanto disposto dalle leggi e/o disposizioni vigenti in materia.
- u. esercitare spettacoli pirotecnici senza le autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità;
- 5.2 Le spiagge libere possono essere organizzate in modo da garantire al pubblico di servizi minimi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica (pulizia dell'arenile, servizi igienici di facile rimozione, postazioni di salvataggio a mare, postazioni di primo soccorso, assistenza a terra per il posizionamento razionale degli ombrelloni). Al fine di garantire i predetti servizi i Comuni possono stipulare apposite convenzioni con gli operatori balneari, singoli o associati tra loro, o con imprese individuali, società o cooperative secondo criteri di economicità e convenienza.
- 5.3 Le spiagge libere devono essere pulite dal Comune ovvero dagli affidatari del servizio di salvamento a mare mediante l'asportazione di buste, rifiuti più o meno ingombranti nel rispetto delle norme contrattuali:
- all'inizio della stagione balneare con setacciatura della sabbia da ripetere dopo il ferragosto e a fine stagione;

- pulizia giornaliera degli arenili liberi da rifiuti abbandonati esclusi i tratti se già affidati ai titolari delle postazioni di salvamento a mare cui corre l'obbligo della pulizia di che trattasi;
- posizionamento di idonei contenitori gettacarte e loro svuotamento giornaliero;

Il servizio dovrà essere reso tutti i giorni dal 1° maggio al 30 settembre dalle ore 05:00 e non oltre le ore 10:00 e dal 1° ottobre al 31 maggio dalle ore 07:00 e non oltre le ore 11:00 con cadenza minima quindicinale e su richiesta dell'A.C. quando necessario.

Nel corso della stagione balneare, gli affidatari del servizio di salvamento a mare sono tenuti alla pulizia giornaliera e ad assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti prelevati sulle aree affidate a noleggio, fermo restando il pieno rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti.

- 5.4 Gli operatori assegnatari delle attività di noleggio di attrezzature balneari su arenile libero potranno installare le attrezzature stesse, giornalmente, solo in presenza del cliente e non potranno impedire la installazione sul medesimo arenile libero di attrezzature balneari personali. **E' vietato, pertanto, il preposizionamento delle attrezzature balneari da parte dei noleggiatori.** Il noleggio e la installazione degli ombrelloni e delle attrezzature a noleggio dovrà avvenire esclusivamente negli orari previsti per la balneazione. Il Cliente dovrà essere in possesso di ricevuta nominale, datata e numerata progressivamente.

## ARTICOLO 6

### DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

#### CRITERI GENERALI

- 6.1 **Le strutture balneari devono essere aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08.30 alle ore 18.30.**


Ferma la possibilità degli operatori balneari di stabilire un orario di chiusura diverso, **contenuto entro le ore 20:00**, previa la necessaria comunicazione agli Enti competenti in materia di vigilanza e controllo del Demanio Marittimo garantendo comunque il

servizio di salvataggio. Oltre l'orario di apertura predetto, l'accesso e/o l'utilizzo delle strutture balneari può avvenire solo dietro espresso consenso del concessionario e, comunque, entro l'orario massimo e con le modalità stabiliti dall'Amministrazione Comunale territorialmente competente nei rispettivi titoli abilitativi l'esercizio e/o dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.

- 6.2 I concessionari di strutture balneari o gli operatori balneari a vario titolo - prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 4 - devono:
- attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio. Ove non risulti assicurato il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio. Non è consentita la sospensione temporanea del servizio di assistenza bagnanti;
  - esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza balneare e delle ordinanze ed integrazioni emesse dalla Capitaneria di Porto di Gaeta, altresì copia delle ordinanze e/o provvedimenti interdittivi della balneabilità delle acque emessi dagli Enti competenti con idonei cartelli monitori ben visibili per i fruitori delle spiagge, le tariffe applicate per i servizi resi e le disposizioni dettate dalla legge in materia di abbattimento delle barriere architettoniche negli stabilimenti balneari;
  - effettuare regolarmente l'igienizzazione/sanificazione delle attrezzature di uso comuni.

I concessionari o gestori, a qualunque titolo, dovranno curare la manutenzione e pulizia delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia; tale obbligo è esteso a tutto l'anno ai concessionari o gestori a qualunque titolo di strutture balneari a carattere annuale.

I concessionari o gestori a qualunque titolo dovranno inoltre posizionare un adeguato numero di contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e per la raccolta differenziata (carta, plastica e vetro); provvedere allo svuotamento dei contenitori di rifiuti, mantenendo separate le frazioni raccolte in maniera



differenziata, con una frequenza tale da evitare il loro completo riempimento con conseguente rischio di abbandono di rifiuti sulla spiaggia; i rifiuti dovranno essere portati a cura del concessionario o in discarica autorizzata o nei cassonetti predisposti dalla Società appaltatrice del servizio di raccolta e lo smaltimento. I materiali di risulta non dovranno essere depositati né all'interno degli arenili in concessione, né negli arenili limitrofi.

- 6.3 Fatto comunque salvo il divieto di intralciare la circolazione dei bagnanti i concessionari dovranno posizionare gli ombrelloni, mantenendo la **distanza minima tra le file non inferiore a m. 4,50, mentre tra l'asse di ogni singolo sostegno della stessa fila, non inferiore a m. 3,00.**
- 6.4 Le zone concesse devono essere delimitate - fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia - con sistema a giorno per un'altezza non superiore a metri 0,90 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare.
- 6.5 Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei disabili con la predisposizione di idonei percorsi autorizzati perpendicolari alla battigia, i concessionari dovranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno altresì essere installati, previa semplice comunicazione all'Autorità Comunale, per congiungere aree limitrofe in concessione e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.
- 6.6 Oltre l'orario di apertura di cui al punto 6.1, l'accesso e/o l'utilizzo delle strutture balneari può avvenire solo dietro espresso consenso del concessionario e, comunque, entro l'orario massimo e con le modalità stabiliti dall'Amministrazione Comunale territorialmente competente e/o dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 6.7 E' fatto obbligo per i titolari delle concessioni di assicurare il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare ed attraverso l'area in concessione a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare, qualora non sia possibile accedere altrimenti alle predette zone attraverso passaggi pubblici liberi e agevolmente praticabili per almeno 200 metri di

fronte mare. Chi si avvale di tale possibilità, tuttavia, non deve trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi ricettivi (salvo i servizi igienici), se non previo pagamento delle tariffe previste; **Nelle aree in concessione è fatto divieto di introdurre attrezzature balneari, per lo stazionamento sull'arenile, diverse da quelle fornite dal Concessionario.**

- 6.8 I Circoli Nautici/Velici hanno l'obbligo di tenere sul posto il Registro Ufficiale dei Soci a disposizione degli Organi di controllo e sorveglianza, per coloro che dispongono di un fronte mare limitato, non superiore a 30 ml, in deroga a quanto disposto nell'art. 6.3 della vigente Ordinanza Balneare sarà consentito il posizionamento di eventuali ultronee attrezzature balneari a disposizione dei soci, correlato alle attività autorizzate e ivi svolte, in coerenza e nei limiti delle finalità e oggetti statutari dei singoli Circoli nonché in conformità della disciplina che ne regola la materia ovvero in conformità e nel rispetto delle Leggi, Regolamenti, Circolari, Ordinanze e delle disposizioni del PUA vigente", resta invece invariato il rispetto dell'art 6.3 inerente la distanza minima tra le file che non deve essere inferiore a 4.50 ml., ferme restando le zone d'ombra collettive, regolarmente assentite intorno alla struttura principale;
- 6.9 Le diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche-ricreative, fermo restando il libero accesso al mare, sono specificate nell'art. 3 del nuovo Regolamento Regionale n. 19/2016
- 6.10 Gli sport individuali in acqua (es. nuoto, surf, windsurf), possono essere regolarmente praticati; l'esercizio del kitesurf, viene invece disciplinato dall'Ordinanza n. 116/2007 della Capitaneria di Porto di Gaeta con le limitazioni ed i divieti contenuti negli artt. 41, 42, 43 e 44; tuttavia tutte le pratiche sportive non devono creare danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica nonché nocumento all'igiene dei luoghi.
- 6.11 I titolari di concessione demaniale marittima possono realizzare "corridoi di lancio" al solo scopo di consentire l'atterraggio e la partenza di unità da diporto aventi la caratteristiche e con gli obblighi di uso di cui al successivo articolo 9.

## Articolo 7

### DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI




- 7.1 Oltre a quanto previsto all'art. 6, comma 1, gli stabilimenti balneari, prima dell'esercizio delle attività oggetto della concessione, nel caso di modifiche ovvero di nuovi interventi alle strutture assentite devono presentare agli Uffici Demanio marittimo/Edilizia del Comune la richiesta finalizzata al rilascio del necessario titolo abilitativo nelle forme, tempi e modalità stabiliti dalla normativa vigente. I titolari della gestione della attività oggetto della concessione/dell'assegnazione comunicano al Comune i prezzi minimi e massimi dei servizi applicati al pubblico, con validità dal primo giorno di apertura della stagione balneare e fino alla chiusura della stessa. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico una tabella con i prezzi conformi alla comunicazione.
- 7.2 Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia ed in funzione delle attività specificamente svolte. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile omologato ogni venticinque metri lineari di fronte cabine o frazione di venticinque metri e comunque la presenza di almeno due estintori per ciascun stabilimento.
- 7.3 Presso ogni stabilimento balneare un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, dovrà essere destinato a pronto soccorso. In detto locale dovrà essere tenuto pronto all'uso il materiale di primo soccorso sanitario di cui all'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Gaeta n. 14/2017 e ss.mm.ii.
- 7.4 I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria.
- 7.5 E' vietato installare docce senza la prescritta autorizzazione dell'Autorità competente. E' in ogni caso vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
- 7.6 I servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/92, citata in preambolo, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione.
- 7.7 I concessionari devono garantire l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia anche se non clienti dello stabilimento o dell'esercizio. E' vietato introdurre e/o

utilizzare nelle aree in concessione attrezzature, sedie, lettini e ombrelloni diversi da quelli propri appartenenti alla struttura balneare.

- 7.8 I concessionari hanno l'obbligo di affiggere in prossimità degli ingressi o comunque in luogo ben visibile apposita segnaletica indicante la visibilità e l'accessibilità al mare da parte di soggetti portatori di handicap. In caso di accertata impossibilità devono essere segnalati la struttura e l'accesso più prossimi, idonei all'utilizzo per le persone con handicap.
- 7.9 E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.
- 7.10 I concessionari di stabilimenti balneari possono locare nell'ambito dell'area assentita, senza alcuna specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima, natanti a remi del tipo canoa, jole, pattino, pedalò o moscone fino ad un massimo, complessivamente, di n°1 unità ogni 50 metri di fronte-mare o frazione di esso.
- 7.11 I concessionari possono esercitare l'ordinaria attività di animazione per i propri clienti purché ciò non rechi danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Per attività particolari quali manifestazioni sportive e/o ricreative, da svolgersi sull'area in concessione, i concessionari dovranno richiedere la preventiva autorizzazione all'Ufficio comunale competente in materia di Demanio marittimo, che funge da soggetto delegato nel richiedere i relativi pareri agli Organi preposti finalizzato al rilascio dell'autorizzazione e provvedere ove necessario anche alla presentazione di apposita SCIA da inviare al SUAP oltre che darne conoscenza anche agli Organi di pubblica Sicurezza dopo averne specificato usi, modalità e durata .

Per le altre attività, da svolgersi sull'area in concessione, tra cui rientrano anche le serate danzanti e/o musicali, così come consentito dalla D.G.R. Lazio n. 373/2003, le stesse potranno essere svolte (previo nulla osta, assentimenti e/o autorizzazioni prescritte dalle specifiche norme di settore, con particolare riferimento alle prescrizioni di Pubblica Sicurezza e inquinamento acustico) previo rilascio autorizzazione dell'Ufficio comunale



preposto in materia di demanio marittimo nonché presentazione di apposita SCIA da inviare al SUAP, senza carattere di continuità e senza scopo autonomo di lucro.

## ARTICOLO 8

### DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO ED ITINERANTE SU AREE DEMANIALI MARITTIME

8.1 L'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime di giurisdizione è soggetto al nulla osta da parte del Comune titolare delle funzioni amministrative di cui alla Legge Regionale n. 14 del 6 Agosto 1999 ed in regime di sub-delega, delle funzioni di cui alla Delibera G.R.L. n. 1161, del 30 Luglio 2001 e s.m.i. in materia di gestione dei beni demaniali marittimi ai fini turistici-ricreativi.

8.2 L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione dei nulla osta e/o autorizzazioni da parte degli Enti competenti a norma del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto in forma itinerante.

Gli esercizi di ristorazione che insistono su aree demaniali marittime assentite in concessione allo stesso scopo, possono esercitare la relativa attività solo se in possesso dei requisiti e caratteristiche di cui all'art. 9 del nuovo Regolamento Regionale n. 19/2016 *"Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative"*. *Gli esercizi esistenti dovranno adeguare le proprie strutture prima del rilascio del definitivo certificato di agibilità".*

8.3 **L'accesso alle aree demaniali marittime di giurisdizione per l'esercizio del commercio in forma itinerante sugli arenili del Comune di Formia** può avvenire: limitatamente alla stagione balneare dalle ore 9:00 alle ore 18:30 ed essere svolta, da quei soggetti che sono stati formalmente autorizzati con il rilascio del Nulla Osta del Comune di Formia a seguito di Determina Dirigenziale e successivo Avviso Pubblico (contenente anche il modello di domanda di partecipazione) che fissa i requisiti, i criteri, le strutture da utilizzarsi e il numero di operatori autorizzati. Conseguentemente entro la data del 30 maggio verrà predisposta, per gli operatori che ne hanno fatto specifica richiesta, mediante il modello di partecipazione (allegato A), apposita graduatoria che avrà durata biennale (due stagioni balneari) il tutto nel rispetto delle seguenti e ulteriori prescrizioni:

- a. i venditori ambulanti autorizzati (di prodotti **non alimentari**) possono accedere esclusivamente a piedi e senza l'ausilio di mezzi sia di mezzi meccanici che trainati a mano (ad esempio bancarelle mobili, carretti ecc.);
- b. i venditori ambulanti autorizzati (di prodotti **alimentari**) possono accedere anche con piccoli mezzi meccanici (carrettini in acciaio omologati) trainati a mano o elettrici previa autorizzazione per l'accesso e previa SCIA-Sanitaria ai fini igienico-sanitari e per la registrazione; dovranno indicare la provenienza e gli ingredienti per il confezionamento; nel caso di granite dovrà essere certificata in autocontrollo la provenienza del ghiaccio prodotto con acqua potabile e certificato l'uso ai fini alimentari;
- c. I venditori ambulanti autorizzati (alimentari e non alimentari), devono avere con sé valido documento di riconoscimento ed esibire al controllo l'autorizzazione demaniale all'accesso in originale e non in copia. La contravvenzione verrà comminata ai sensi di legge;
- d. L'attività di Commercio dovrà essere svolta:
  - senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;
  - nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la Salute Pubblica.

Sono escluse dall'accesso da parte degli esercenti del commercio in forma itinerante le aree demaniali marittime in concessione a terzi.

## ARTICOLO 9

### ACQUASCOOTER O MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI – NOLEGGIO ED UTILIZZO NORME DI COMPORTAMENTO – CORRIDOI DI LANCIO

- 9.1 Chiunque eserciti attività nautiche e/o di noleggio di natanti da diporto sulle spiagge del Comune di Formia ha l'obbligo di realizzare "corridoi di lancio" esclusivamente per l'atterraggio e la partenza delle unità stesse. La realizzazione di detti corridoi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del competente Ufficio Demanio che funge da soggetto delegato nel richiedere il relativo parere alle Autorità competenti . Tale richiesta



dovrà essere conforme ai requisiti di cui all'art. 19 Legge 241 /1990, come modificato dalla Legge 122/2010.

- 9.2 I predetti corridoi devono essere realizzati secondo le prescrizioni dettate dall'art. 4 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Gaeta e nel rispetto della normativa vigente.
- 9.3 E' vietato ormeggiare all'interno dei corridoi di lancio.
- 9.4 **Sulle spiagge ricadenti nel Comune di Formia è altresì VIETATO:**
- depositare acquascooters o moto d'acqua e mezzi simili, nel corso della stagione balneare, fatta eccezione delle aree a ciò appositamente destinate con espresso provvedimento amministrativo;
  - tenere depositi di carburanti di qualsiasi tipo - entro qualunque contenitore -, nonché effettuare rifornimenti dei mezzi nautici in questione;
  - eseguire sui predetti natanti lavori di manutenzione e/o lavaggio con detersivi od altri prodotti inquinanti;
  - trainare sulla battigia e sulle spiagge acquascooters o moto d'acqua e mezzi simili, mediante l'ausilio di carrelli a propulsione meccanica di qualsiasi tipo (es.: autoveicoli, trattori, ecc.).
- 9.5 I conduttori di acquascooters o moto d'acqua e mezzi simili nonché le persone trasportate su detti natanti da diporto devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui viene svolta la navigazione.
- 9.6 Fatta salva l'osservanza della vigente Ordinanza di approvazione del regolamento di disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Gaeta, il noleggio di acquascooters o moto d'acqua e mezzi simili deve essere effettuato, osservando le seguenti ulteriori prescrizioni:
- il titolare dell'attività di noleggio o altra persona preposta devono essere muniti di brevetto di assistente salvataggio ed hanno l'obbligo di sostare presso la zona dove viene esercitata l'attività stessa;
  - l'attività di noleggio può essere effettuata dalle ore 09.00 alle ore 18.30;
  - il noleggiatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti e delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza nonché di quella di sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria

di Porto di Gaeta, facendo sottoscrivere al noleggiante espressa attestazione completa altresì delle generalità del medesimo da annotare su apposito registro vidimato dall'Autorità marittima.

- 9.7 Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente capitolo, si rinvia all'art. 4 della vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Gaeta.

## ARTICOLO 10

### DISPOSIZIONI FINALI

- 10.1 Sono fatte salve le competenze della Capitaneria di Porto per tutto ciò che attiene l'apprestamento dei sistemi di sicurezza da porre in essere da parte dei concessionari e dal Comune sulle spiagge libere e nei corrispondenti specchi acquei disciplinati con apposita Ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di Gaeta.

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari e degli operatori balneari per le spiagge libere in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva, unitamente a quella della Capitaneria di Porto di Gaeta.

Gli stessi sono obbligati previa apposita cartellonistica a evidenziare i divieti di cui alla presente ordinanza (per stralcio) attinenti il divieto di esercitare la pesca in qualsiasi forma, l'occupazione della fascia di arenile profonda 5 metri dalla battigia destinato esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, la conduzione e la permanenza di qualsiasi tipo di animale, e l'eventuale sussistenza di provvedimenti interdittivi della balneazione, da apporre in modo ben visibile all'entrata, all'uscita e nell'area in concessione o in affidamento.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il contenuto della presente ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale sostituisce, per quanto attiene il territorio del Comune di Formia, l'Ordinanza Balneare n. 129 del 28.04.2022 che con presente si intende revocata.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento



inadempiente, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 47,1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e dell'art. 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni sulla navigazione da diporto ovvero dall'art. 652 del Codice Penale (dell'articolo 53 del D. Lgs. 171/2005 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del codice Penale).

10.2 Ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 114/98, chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione o nulla osta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 ad € 15.493,70 e con la confisca delle attrezzature e della merce. Per tali violazioni l'Autorità competente sono gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria.

10.3 Ai sensi dell'art. 55 della L. R. 13 del 06.08.2007, l'esercizio delle attività oggetto della concessione senza la previa dichiarazione d'inizio di attività comporta la sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 5.000,00 e l'immediata chiusura dell'esercizio.

La mancata esposizione al pubblico delle tabelle dei prezzi aggiornata comporta la sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 4.000,00.

L'applicazione dei prezzi difforni da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 3.000,00.

10.4 Le attività di noleggio di attrezzature balneari su arenile libero potranno essere installate, giornalmente, solo in presenza del cliente e non potranno impedire la installazione sul medesimo arenile libero di attrezzature balneari personali. **E' vietato pertanto il preposizionamento delle attrezzature balneari da parte dei noleggiatori.** Il noleggio e la installazione degli ombrelloni e delle attrezzature a noleggio dovrà avvenire esclusivamente negli orari previsti per la balneazione. Il Cliente dovrà essere in possesso di ricevuta nominale, datata e numerata progressivamente.

10.5 Per le attività di noleggio natanti quali pedalò e simili dovrà essere garantita la presenza di apposito registro natanti ed il posizionamento sull'arenile deve riguardare massimo n. 2 natanti disposti in fila indiana.

10.6 La mancata esposizione al pubblico delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00.

esclusivamente negli orari previsti per la balneazione. Il Cliente dovrà essere in possesso di ricevuta nominale, datata e numerata progressivamente.

- 10.5 Per le attività di noleggio natanti quali pedalò e simili dovrà essere garantita la presenza di apposito registro natanti ed il posizionamento sull'arenile deve riguardare massimo n. 2 natanti disposti in fila indiana.
- 10.6 La mancata esposizione al pubblico delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00.

Qualora concorrano forme di occupazioni di aree demaniali marittime i contravventori saranno perseguiti ai sensi degli artt. 47,1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.


La mancata osservanza di ogni disposizione della presente Ordinanza, non sanzionata dal Codice della Navigazione o altra normativa, è soggetta alla sanzioni previste dalla normativa vigente oltre all'immediata chiusura dell'esercizio.

La presente Ordinanza che entra in vigore a decorrere dalla data odierna ed è sostitutiva di ogni altra precedente Ordinanza Balneare sarà pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Formia.

**Per tutto ciò che attiene alla sicurezza della balneazione si rimanda alla vigente Ordinanza Balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Gaeta.**

Formia 17 MAG. 2024

Il Sindaco  
Arch. Taddeo Gianluca



### NORME SANZIONATORIE

**Art. 1161 del Codice della Navigazione** (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata), *“Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo ..... (omissis)..... è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a € 516,45, sempre che il fatto non costituisca più grave reato. Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,29 ad € 619,74; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'art. 54”.*



**Art. 1164 del Codice della Navigazione** (inosservanza di norme sui beni pubblici) *“Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’Autorità Competente, relativamente all’uso del demanio marittimo .....(omissis)..... è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 1.032,91 ad € 3.098,74”.*

**Art. 1174 del Codice della Navigazione** (inosservanza di norme di polizia) *“Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’Autorità Competente in materia di Polizia di Porti .....(omissis)..... è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 ad € 6.197,48. Se l’inosservanza riguarda un provvedimento dell’Autorità in materia di circolazione nell’ambito del demanio Marittimo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,64 a € 309,87”.*

**Art. 1231 del Codice della Navigazione** (inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) *“Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall’Autorità Competente in materia di sicurezza della navigazione, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda fino a € 206,58”.*

**Art. 40 legge n. 221/2015** (in osservanza del divieto di abbandono di rifiuti da fumo e di piccolissime dimensioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 150,00;

1. se l’abbandono riguarda rifiuti di prodotti da fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio
2. se l’abbandono riguarda rifiuti monouso in materiale plastico la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

### SEGNALAZIONE SINISTRI

I concessionari e chiunque ne abbia conoscenza devono immediatamente comunicare al più vicino Ufficio Locale Marittimo, per l’intervento dei mezzi di soccorso, ogni fondata notizia riguardante eventuali sinistri in mare, procurando di disporre i primi soccorsi utili. Ovvero agli Uffici del Comune competente per ogni altra situazione o evento suscettibili di recare potenziali rischi per la pubblica incolumità.

### NUMERI TELEFONICI UTILI IN CASO DI RICHIESTA DI SOCCORSO

**GUARDIA COSTIERA (Emergenza in mare)** Numero Blu 1530

**UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI FORMIA** Tel.e fax 0771/21552

**CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA** Tel. 0771/460100 - 0771/460088 (centralino) – Fax 0771/464724

CARABINIERI 112

POLIZIA 113

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

CORPO FORESTALE DELLO STATO – Emergenza ambientale 1515

SOCCORSO SANITARIO 118

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'f' or a similar character, located at the bottom center of the page.